

# Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di  
Progetti di legge

Documentazione per l'esame in  
sede consultiva  
II Commissione Giustizia  
D.L. 78/2009 – A.C. 2561

n. 187/2

7 luglio 2009

---

Servizio responsabile:

**SERVIZIO STUDI – Dipartimento Giustizia**

☎ 066760-9148 / 066760-9559 – ✉ [st\\_giustizia@camera.it](mailto:st_giustizia@camera.it)

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

**SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea**

☎ 066760-2145 – ✉ [cd RUE@camera.it](mailto:cd RUE@camera.it)

---

**I *dossier* dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

---

*File: gj0231.doc*

**I N D I C E**

## SINTESI DEL CONTENUTO

- [Contenuto](#)
- [Quadro di sintesi degli effetti finanziari](#)

## SCHEDE DI LETTURA SULLE PARTI DI INTERESSE DELLA II COMMISSIONE GIUSTIZIA

- [Articolo 23, comma 16 \(Class action\)](#)
- [Articolo 23, commi 17-19 \(Magistratura militare\)](#)

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- [L. 30 dicembre 1988, n. 561. Istituzione del Consiglio della magistratura militare. \(art. 1\)](#)
- [L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(legge finanziaria 2008\). \(art. 2 co. 447, 603-607\)](#)

## Sintesi del contenuto

---

<b>Numero del disegno di legge di conversione</b>	A.C. 2561
<b>Numero del decreto-legge</b>	78/2009
<b>Titolo del decreto-legge</b>	Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

**Numero di articoli**

*testo originario* 26

**Date:**

*Emanazione* 1 luglio 2009

*pubblicazione in Gazzetta ufficiale* 1 luglio 2009

*approvazione del Senato* -

*Assegnazione* 1 luglio 2009

*Scadenza* 30 agosto 2009

**Commissione competente** V Bilancio e VI Finanze

**Pareri previsti** I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali

---

## Contenuto

Il decreto legge reca una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga di termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

L'**articolo 1** reca misure a favore dell'**occupazione** e per il potenziamento di specifici **ammortizzatori sociali**.

In particolare:

- si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (commi 1-4);
- si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (comma 5);
- si aumenta l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (comma 6);
- si introducono misure di sostegno per l'attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (commi 7-8).

L'**articolo 2** reca misure per il **contenimento del costo delle commissioni bancarie**. A tal fine il comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

Il comma 2, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, prevede che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento.

Il comma 3 interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l'obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Ai sensi del comma 4 le disposizioni recate dai commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L'**articolo 3** reca misure per la **riduzione del costo dell'energia** per imprese e famiglie, improntate sulla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. A tal fine si prevede che con decreto sia adottate specifiche misure che vincolano ciascuna azienda fornitrice di gas che abbia un peso assai rilevante sul mercato nazionale, ad offrire in vendita un determinato volume di gas tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall'AEEG (comma 1). Il prezzo da riconoscere all'azienda che vende il gas in tali procedure concorrenziali è stabilito con decreto sulla base dei prezzi medi dei mercati europei verificando che il prezzo da riconoscere sia congruo rispetto ai costi di approvvigionamento del cedente (comma 2). Si prevede inoltre l'adozione di apposite misure da parte dell'AEEG per consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le menzionate procedure concorrenziali (comma 3). Nel caso i termini per i suddetti adempimenti non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono transitoriamente adottati con DPCM (comma 4).

L'**articolo 4** reca norme di **semplificazione** per gli **interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia** da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. Per l'autorizzazione e realizzazione degli interventi è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e di deroga, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

L'**articolo 5** introduce, in favore dei titolari di reddito d'impresa, un regime di **detassazione degli utili reinvestiti** in determinati **beni strumentali**. Il comma 1 dispone la detassazione di un ammontare corrispondente al 50 per cento degli investimenti in macchinari ed apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010. Ai sensi del comma 2 la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.

L'**articolo 6** dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988. I nuovi coefficienti saranno diretti a favorire una **accelerazione dell'ammortamento dei beni a più avanzata tecnologia** e dei beni che producono risparmio energetico; sul piano finanziario, gli effetti saranno compensati dalle modifiche ai coefficienti di ammortamento dei beni industrialmente meno strategici.

L'**articolo 7** reca disposizioni dirette a favorire la **deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza** da parte delle banche e degli istituti finanziari. In particolare, per nuovi crediti erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 e limitatamente alla parte eccedente la media dei due anni precedenti si dispone:

- l'incremento dallo 0,3% allo 0,5% della quota deducibile nell'anno per svalutazione o accantonamento fiscale;
- la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Il comma 3 reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti.

L'**articolo 8** demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo **sistema integrato di finanziamento e assicurazione** – denominato "**export banca**" - attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A, volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.

L'**articolo 9** introduce una disciplina volta a garantire il sollecito **pagamento delle somme dovute dalle P.A.** per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La nuova disciplina è volta ad evitare in futuro ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. e pertanto a ridurre i possibili oneri a carico delle imprese, nonché a sanare i debiti pregressi attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato. A tale ultimo fine si prevede una rilevazione straordinaria dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 e che risultano iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, al fine di renderli liquidabili nei limiti delle risorse stanziare con l'assestamento del bilancio dello Stato.

L'**articolo 10** interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Le principali modifiche introdotte riguardano il rinvio ad un decreto ministeriale che potrà prevedere, con decorrenza 2010 e tenendo conto delle esigenze di bilancio, l'aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell'anno da ciascun contribuente e l'introduzione di misure finalizzate a **contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA** di importo superiore a 10.000 euro quale, ad esempio, l'obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro da utilizzare in compensazione. In merito alla decorrenza, si segnala che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 1° luglio 2009; tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha emanato il 2 luglio 2009 un comunicato stampa al fine di precisare che le disposizioni contenute nell'articolo 10 "avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010".

L'**articolo 11** prevede l'**integrazione tra i sistemi informativi** del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.

L'**articolo 12**, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell'OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti "**paradisi fiscali**". In particolare, dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti – ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all'uopo inasprito l'apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 13**, allo scopo di **contrastare** la pratica dell'**indebito arbitraggio fiscale**, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all'uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917.

L'**articolo 14** prevede una **tassazione** separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle **plusvalenze** derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in **metalli preziosi** per uso non industriale.

L'**articolo 15** reca diverse disposizioni in materia di **accertamento** e di **riscossione**. In particolare, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; nel caso di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte, si individua nel terzo esecutato il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali; si modifica la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità; si amplia l'ambito operativo del pagamento rateizzato delle imposte; infine, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del responsabile dell'atto con la sua è equiparata con l'indicazione a stampa del medesimo.

L'**articolo 16** reca, al comma 1, la norma di **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi indicate, attraverso l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal provvedimento. Il comma 2 prevede l'utilizzo di una parte di tali maggiori entrate e minori spese, non utilizzate a copertura finanziaria, per il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013 (comma 3).

L'**articolo 17** modifica, con i **commi 1-9**, la disciplina sul **riordino**, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli **enti pubblici non economici**, di cui all'articolo 2, comma 634 e seguenti della legge finanziaria per il 2008 e all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 1 differisce dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 il termine per l'applicazione del meccanismo cd. "taglia-enti", ovvero la soppressione *ex lege* degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti per i quali non siano intervenuti provvedimenti di riordino. Il comma 2 differisce al 31 ottobre 2009 il termine per l'emanazione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici, modificando nel contempo la loro procedura di adozione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio complessivamente ascritti al processo di riordino degli enti pubblici, pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009, il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009. Nelle more dell'adozione del decreto recante gli obiettivi di risparmio, il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato. Il comma 5 prevede l'adozione da parte delle amministrazioni vigilanti di ulteriori interventi di contenimento strutturale della spesa, idonei a garantire il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 3. Il comma 6 integra i principi e criteri direttivi cui devono attenersi i regolamenti di riordino, introducendo ulteriori previsioni finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Il comma 7 dispone che le amministrazioni e gli enti interessati dai piani di razionalizzazione e riordino, non possano procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione. Il comma 8 prevede che entro il 30 novembre 2009 le Amministrazioni vigilanti comunichino alla Ragioneria Generale e al Dipartimento della Funzione Pubblica le economie conseguite in via strutturale. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco ISTAT della pubblica amministrazione, fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 8 mantiene inoltre ferma, nell' ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, l'applicazione di una clausola di salvaguardia finanziaria in base alla quale si deve operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici. Il comma 9 prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinata la quota di risorse da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3.

I **commi da 10 a 19** recano una serie di norme e di proroghe in materia di **concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni**.

I **commi 20-22**, conferiscono carattere definitivo alla disciplina transitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, che aumenta da 3 a 4 il numero dei **componenti** del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (**CNIPA**).

I **commi 23 e 24** modificano in più parti l'articolo 71 del D.L. 112/2008, relativo alle **assenze per malattia** e per **permesso retribuito** dei dipendenti pubblici.

In particolare, viene escluso che gli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, possano essere ridotti in caso di assenze per malattia; si prevede che nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, per il rilascio della certificazione medica, oltre a una struttura sanitaria pubblica, si può ricorrere anche a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; vengono ridotte le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali effettuare le visite mediche di controllo; viene abrogata la norma che prevedeva la non assimilazione delle assenze dal servizio di qualsiasi tipo alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa; si prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico delle aziende sanitarie locali.

Il **comma 25** stabilisce che il termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione volti ad attuare il piano programmatico di interventi per la scuola, fissato in 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (termine, quindi, scaduto il 25 giugno 2009), si intende rispettato con l'approvazione preliminare degli schemi di regolamento da parte del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 26** modifica in più parti l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, in materia di **lavoro flessibile** nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

- si include il lavoro accessorio tra le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili nella pubblica amministrazione (lettera a));
- si prevede che con direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione vengano definiti i criteri per la redazione di un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro

flessibile e sui lavoratori socialmente utili (LSU) utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale redige un rapporto annuale al Parlamento; inoltre, si prevede che al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato (lettere *b* e *c*);

- riconosce a favore dei lavoratori flessibili nella P.A. il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (lettera *d*)).

Il **comma 27** prevede che il rapporto informativo introdotto dal comma 27 (riguardante le tipologie di lavoro flessibile e i lavoratori socialmente utili utilizzati, che ciascuna amministrazione deve trasmettere annualmente ai nuclei di valutazione interni e al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, la quale redige un rapporto annuale al Parlamento) dia conto anche gli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 17, ai **commi 28 e 29**, modifica il **Codice dell'amministrazione digitale** (D.Lgs. 82/2005) consentendo, ai fini della presentazione telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni, l'identificazione del cittadino tramite le credenziali per l'accesso alla sua utenza personale di posta elettronica certificata e istituendo, a fini di trasparenza amministrativa, un Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, gestito dal CNIPA.

Il **comma 30** estende l'ambito di applicazione del **controllo preventivo di legittimità** da parte della **Corte dei conti** anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze.

Il **comma 31** prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Il **comma 32** autorizza le regioni **Lazio, Campania, Molise e Sicilia**, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a **ristrutturare le operazioni** aventi ad oggetto **strumenti finanziari derivati** al fine esclusivo della salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle rispettive posizioni finanziarie.

I **commi 33 e 34** autorizzano l'**ENAC** ad impiegare la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali in **spese per investimenti e ricerca**, finalizzate anche alla sicurezza, previa determinazione da parte del Ministero infrastrutture e trasporti.

Il **comma 35** destina ad obiettivi di protezione ambientale e **sicurezza della circolazione** le risorse già stanziare in favore delle imprese di autotrasporto merci, sotto forma di agevolazioni fiscali volte a ridurre i costi di esercizio.

L'**articolo 18** prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'economia volti a disciplinare la gestione delle **disponibilità finanziarie** delle **società** non quotate totalmente **possedute dallo Stato**, direttamente o indirettamente, nonché degli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche; tali soggetti possono, tra l'altro, essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi **conti correnti presso la Tesoreria** dello Stato, mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato alla assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

L'**articolo 19**, comma 1, estende le disposizioni in materia di divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, valevoli per amministrazioni pubbliche, alle **società pubbliche**, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara; alle società che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere

non industriale o commerciale; e alle società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Tali società hanno l'obbligo di adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

Il comma 3, che novella l'articolo 7-*octies* del D.L. n. 5/2009, raddoppia la percentuale di **rimborso** riconosciuto ai titolari di **obbligazioni Alitalia** e concede un rimborso anche ai titolari di azioni della stessa società.

Il comma 4 prevede l'applicazione delle attuali condizioni più favorevoli anche agli obbligazionisti che abbiano presentato domanda di rimborso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e aumenta l'autorizzazione di spesa in relazione ai maggiori oneri derivanti dal comma 3.

Le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi da 5 a 13 modificano la disciplina relativa agli **organi societari**, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di **società controllate dallo Stato**, novellando a tal fine la disciplina introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, il comma 2 prevede l'invio alla sezione competente della Corte dei Conti delle delibere autorizzative all'assunzione di nuove partecipazioni e al mantenimento delle attuali e proroga al 30 settembre 2009 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche controllanti devono cedere a terzi - nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica - le società e le partecipazioni vietate.

Il comma 5 permette alle amministrazioni dello Stato di affidare direttamente la gestione di fondi o interventi pubblici a società a capitale interamente pubblico dalle stesse controllate.

Il comma 6 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità di società e di enti nella loro attività di direzione e coordinamento di società.

I commi 7 e 8 prevedono che l'organo di amministrazione - previa delibera dell'assemblea dei soci - possa attribuire deleghe operative al presidente, e fissarne in concreto contenuto e compenso; nonché delegare proprie attribuzioni ad un solo componente al quale, unitamente al Presidente, nell'ipotesi in cui ad esso siano state attribuite deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi. Il comma 10 reca disposizioni in ordine all'entrata in vigore delle modifiche statutarie, mentre il comma 9 abroga la norma che disponeva la riduzione a tre del numero dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A.

I commi 11-12 recano disposizioni relative all'Istituto poligrafico dello Stato, demandando ad un atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze la ridefinizione dei compiti e delle funzioni dell'Istituto.

Il comma 13 è finalizzato a far salve le specifiche disposizioni vigenti inerenti lo statuto della Cassa depositi e prestiti.

L'**articolo 20** detta disposizioni in tema di contrasto alle **frodi in materia di invalidità civile**, prevedendo un potenziamento delle funzioni dell'Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in tutte le fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile *handicap* e disabilità e di concessione dei conseguenti benefici nonché un maggiore coinvolgimento dell'Istituto nei procedimenti giurisdizionali. Viene inoltre prevista la nomina, da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità civile.



L'**articolo 21** interviene in tema di rilascio di **concessioni di giochi**, autorizzando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) ad avviare le procedure di gara per la concessione, a decorrere dal mese di giugno 2010, della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita.

L'**articolo 22** reca una serie di disposizioni in materia di **programmazione delle risorse** destinate al **settore sanitario**.

In primo luogo viene prorogato al 15 settembre 2009 il termine per la stipula della specifica Intesa tra Stato e regioni cui è subordinato il finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2010, un fondo, con dotazione pari a 800 milioni di euro, per la realizzazione di interventi destinati al settore sanitario che dovranno essere definiti con apposito decreto interministeriale.

Viene disciplinata l'adozione del provvedimento di diffida della regione Calabria, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ad adottare, entro settanta giorni, un piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Viene istituito, a decorrere dal 2009, a valere su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di 50 milioni di euro, per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale "Bambino Gesù".

L'**articolo 23** reca una serie di **proroghe di termini** in scadenza di disposizioni di legge.

In particolare, il comma 1, sospende per ulteriori sei mesi - fino al 31 dicembre 2009 - le **procedure** esecutive di rilascio per finita locazione (**sfratto**) previste dal decreto-legge 158/2008.

Il comma 2 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 la sospensione dell'efficacia della nuova normativa in materia di **attività di trasporto mediante autoservizi non di linea**, introdotta dall'art. 29, comma 1-quater, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009.

Il comma 3 novella l'articolo 41, commi 1-4, del decreto-legge n.248 del 2007, disponendo l'ulteriore proroga (dal 30 giugno 2009 al 30 settembre 2009) di una serie di termini relativi ad **assunzioni di personale** da parte delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento a personale delle **polizia di Stato**.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 le **graduatorie dei concorsi** riservati ai **vigili del fuoco** volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali si attinge in parti uguali, nonché del concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2.

Il comma 5 dell'articolo 23 differisce dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del **piano di riordino e di dismissione** delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), ora **INVITALIA**, per quanto concerne in particolare la **cessione alle regioni delle società regionali** dell'Agenzia.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2009 il **regime transitorio di autorizzazione paesaggistica** previsto dall'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice del paesaggio).

Il comma 7 proroga dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di **consulenza in materia di investimenti**, di continuare a svolgere tale tipo di servizio.

Il comma 8, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio della facoltà attribuita al commissario liquidatore per la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria **Policlinico Umberto I** di Roma.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2010 il termine per completare l'adeguamento delle **strutture ricettive turistico-alberghiere** alle norme di **prevenzione incendi**.

Il comma 10 differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (**EIPLI**) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua.

Il comma 11 proroga di tre mesi (e quindi sino al 18 settembre 2009) il termine previsto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 188/2008, per l'iscrizione dei **produttori di pile e accumulatori** al Registro nazionale istituito dal comma 1 del medesimo articolo, necessaria per l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi.

Il comma 12 differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° luglio 2009 al 1° gennaio 2010 - l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in **materia assicurativa**, ovvero le disposizioni dettagliatamente elencate all'articolo 354, comma 1, del Codice nonché delle relative norme di attuazione.

Il comma 13 è volto a differire l'applicazione della disciplina sulla **comunicazione unica per avviare l'attività d'impresa**, disponendo che essa si applichi dal 1° ottobre 2009.

Il comma 14 dispone, a favore delle **popolazioni abruzzesi** colpite dal sisma dell'aprile 2009, la proroga di sei mesi dei termini indicati dagli artt. 191, 192 e 193 del **Codice della proprietà industriale** (D.Lgs. 30/2005), rispettivamente nelle ipotesi di motivata richiesta di proroga, di documentata richiesta di ripresa della procedura, di motivata e documentata istanza di reintegrazione nei diritti, onde evitare che il mancato rispetto di detti termini comporti la perdita di un diritto di proprietà industriale da parte del titolare. Alle richieste e istanze in oggetto l'interessato è tenuto ad allegare unicamente l'autocertificazione attestante la condizione di residente in uno dei comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 15, in connessione con il sisma dell'aprile 2009, differisce al 30 aprile 2010 l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle Camere di commercio dell'Abruzzo; conseguentemente viene prorogato il termine di scadenza degli organi delle medesime Camere di commercio.

Il comma 16 differisce di ulteriori sei mesi (quindi al 1° gennaio 2010) l'entrata in vigore della disciplina della **class action** introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell'ambito del Codice del consumo (art. 140-bis).

I commi 17-19, attraverso novelle alla legge istitutiva del **Consiglio della magistratura militare** e l'abrogazione delle previsioni della legge finanziaria 2008, prevedono un'ulteriore riduzione dei componenti del Consiglio della magistratura militare e recano le conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio. Le medesime disposizioni prorogano di due mesi l'attuale composizione del Consiglio.

Il comma 20 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure necessarie per rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Il comma 21 differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2009 il termine (introdotto dall'art. 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 208/2008) oltre il quale i comuni possono comunque adottare la **tariffa integrata ambientale** (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.

■

Le disposizioni introdotte dai **commi 1-72 dell'articolo 24** sono volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la **prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione** nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la **proroga della partecipazione** del personale delle Forze armate e di polizia alle **missioni internazionali** in corso. La norma di cui al comma 76 autorizza una spesa di 510 milioni di euro per le finalità indicate dall'insieme delle disposizioni.

L'**articolo 24, comma 73** modifica la **legge di riforma dei servizi di informazione** (legge 124/2007) sotto il profilo della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di sicurezza, prevedendo l'emanazione di un apposito regolamento del Presidente del Consiglio in materia, la cui attuazione è affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ed escludendo, per la trattazione delle informazioni classificate come "riservate" (livello minimo di segretezza), l'obbligo di nulla osta di sicurezza (NOS) che permane per le classifiche più delicate: segretissimo, segreto e riservatissimo.

Il **comma 74**, autorizza la **proroga**, a decorrere dal 4 agosto 2009, del **piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio** in concorso con le Forze di polizia. La proroga può essere disposta per ulteriori due semestri, con incremento del contingente di 1.250 militari, per un totale complessivo di 4.250 unità.

Il **comma 75** prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate la corresponsione di un'indennità di importo analogo all'indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il **comma 1 dell'articolo 25** autorizza una spesa di 284 milioni di euro, per l'anno 2009, in soli di termini di competenza, destinati alla **partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali**.

I **commi 2 e 3** dispongono il **recupero** – in 24 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010 - dei **versamenti fiscali e contributivi sospesi** per il periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009 nei territori della regione **Abruzzo** colpiti dagli eventi sismici.

I **commi 4 e 5** provvedono ad incrementare di 55 milioni per il 2009, 289 milioni per il 2010 e di 84 milioni per il 2011, le **risorse finanziarie** utilizzabili dal CIPE per gli **interventi di ricostruzione** e le altre misure di sostegno in favore dei medesimi territori.

Il **comma 6** precisa che il **finanziamento** per i **programmi di sviluppo della banda larga** per il periodo 2007-2013, di cui all'art. 1 della legge n. 69/2009, è garantito fino ad un limite massimo di 800 milioni di euro.

## Quadro di sintesi degli effetti finanziari

Per quanto concerne i profili finanziari, il provvedimento **non reca effetti** in termini di **variazione dell'indebitamento netto della P.A.**

Occorre tuttavia rilevare che l'articolo 16, comma 2, del decreto stabilisce che quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal decreto medesimo che non sono utilizzate a copertura dello stesso siano destinate ad incrementare la dotazione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)**, per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, 3,4 milioni per l'anno 2010, 3,9 milioni per l'anno 2011 e 1.907,4 milioni per l'anno 2012.

Ai sensi del successivo comma 3, le suddette risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013<sup>[1]</sup>.

Per quanto concerne il **saldo netto da finanziare** (nonché il fabbisogno) il provvedimento reca effetti positivi di **miglioramento** nell'intero quadriennio 2009-2012.

*La tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del decreto-legge in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare per il quadriennio 2009-2012, disaggregandoli tra quelli relativi al reperimento delle risorse (in termini di maggiori entrate e minori spese) e quelli che ne indicano gli impieghi (minori entrate e maggiori spese<sup>[2]</sup>).*

<b>INDEBITAMENTO NETTO P.A.</b>				
<i>(mln euro)</i>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Maggiori entrate	1.084	2.689	2.527	2.093
Minori Spese	154	1.099	889	1.009
<b>Totale reperimento risorse</b>	<b>1.239</b>	<b>3.789</b>	<b>3.416</b>	<b>3.103</b>
Minori entrate	513	1.872	2.469	336
Maggiori spese	723	1.913	943	859
<b>Totale impieghi</b>	<b>1.236</b>	<b>3.785</b>	<b>3.412</b>	<b>1.195</b>
Dotazione FISPE	2	3	4	1.907
<b>Variazione Indebitamento netto</b>	-	-	-	-

<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>				
<i>(mln euro)</i>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Maggiori entrate	1.384	2.034	1.372	1.093
Minori Spese	354	2.254	2.044	2.009
<b>Totale reperimento risorse</b>	<b>1.739</b>	<b>4.289</b>	<b>3.416</b>	<b>3.103</b>
Minori entrate	203	1.872	2.469	336
Maggiori spese	1.276	1.359	859	859
<b>Totale impieghi</b>	<b>1.479</b>	<b>3.231</b>	<b>3.328</b>	<b>1.195</b>
Dotazione FISPE	2	3	4	1.907
<b>Variazione Saldo netto da finanziare</b>	<b>257</b>	<b>1.054</b>	<b>84</b>	-

Per quanto concerne le risorse reperite dal provvedimento, le stesse ammontano - in termini di saldo netto – ad un importo pari, in valori cumulati nel quadriennio 2009 -2012, a circa **12,5 miliardi** di euro, di cui circa **5,9 miliardi di maggiori entrate** e **6,6 miliardi di minori spese**.

Tale importo comprende sia le disposizioni indicate nella norma di copertura (art. 16), sia quelle contenute negli articoli che recano congiuntamente la disposizione onerosa e quella a copertura.

Al netto della destinazione al Fondo per interventi di politica economica sopra richiamata, tali risorse sono utilizzate - sempre in termini cumulati per il quadriennio 2009-2012 - per un importo di 9,2 miliardi di euro e generano un **miglioramento del saldo netto da finanziare** nell'intero periodo pari a circa **1,4 miliardi** di euro.

Le **maggiori entrate** derivano principalmente dagli interventi di contrasto alla illecita compensazione dei crediti (art. 11) ed ai paradisi fiscali (art.12), nonché agli arbitraggi fiscali internazionali (art.13), dalle misure in materia di tassazione delle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti (art.14), dalla riforma della disciplina in materia di rilascio di concessioni nel settore dei giochi (art.21) e dal potenziamento delle attività di riscossione (art.15).

Le **minori entrate** sono essenzialmente ascrivibili alla detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (art.5), all'incremento della svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (art.7) e alle misure di natura tributaria e contributiva in favore dei contribuenti colpiti dai recenti eventi sismici nella regione Abruzzo (art.25, c.2-3).

Dal lato della spesa, le nuove **economie** derivano essenzialmente dalle misure dirette a prevenire gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali (art.10) e a contrastare le frodi in materia di invalidità civile (art. 20).

Le **maggiori spese** sono, infine, prevalentemente riconducibili alla proroga delle missioni internazionali di pace (art. 24), agli interventi in materia di partecipazione a banche e fondi internazionali (art.25, c.1), al rimborso delle obbligazioni Alitalia (art.19, c.3) e ad altre misure conseguenti gli eventi sismici in Abruzzo (art.25, c2-3).

Si rileva, infine, che il decreto legge reca una serie di ulteriori interventi di spesa che vengono coperti a valere su risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, come nel caso, ad esempio, delle disposizioni dirette ad introdurre un premio di occupazione ai datori di lavoro e a rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria (art.1), i cui oneri sono posti a carico delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. a segnalare anche la riduzione del tetto della spesa farmaceutica (art. 22), destinata alla creazione di un Fondo per interventi nel settore sanitario.


Altre misure di carattere agevolativo per i cittadini e le imprese introdotte dal provvedimento non determinano invece nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come ad esempio quelle dirette al contenimento del costo delle commissioni bancarie (art.2), alla riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie (art.3), alla creazione di un sistema integrato di «*export banca*» per l'internazionalizzazione delle imprese (art.8) e all'accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art.9).

*I grafici seguenti descrivono la composizione degli interventi previsti dal decreto-legge in termini di reperimento delle risorse finanziarie (maggiori entrate e minori spese correnti) e di utilizzo delle stesse (minori entrate e maggiori spese correnti). Il valore preso a riferimento è il saldo netto da finanziare*

*Il differenziale degli importi riportati nei grafici indica, per ciascun anno, l'ammontare destinato al miglioramento del saldo.*


#### D.L. 78/2009 - Reperimento delle risorse per il quadriennio 2009-2012

(in mln €)



### D.L. 78/2009 - Impieghi delle risorse per il quadriennio 2009-2012

(in milioni €)



**EFFETTI DEL DECRETO LEGGE PER GLI ANNI 2009-2012**

Art.	SALDO NETTO DA FINANZIARE (in milioni di euro)				INDEBITAMENTO NETTO (in milioni di euro)				
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
	<b>1.738,5</b>	<b>4.288,6</b>	<b>3.416,1</b>	<b>3.102,5</b>	<b>1.238,5</b>	<b>3.788,5</b>	<b>3.416,0</b>	<b>3.102,5</b>	
	<b>REPERIMENTO RISORSE</b>								
	<b>Maggiori entrate</b>	<b>1.384,4</b>	<b>2.034,4</b>	<b>1.371,9</b>	<b>1.093,4</b>	<b>1.084,4</b>	<b>2.689,4</b>	<b>2.526,9</b>	<b>2.093,4</b>
5	Effetti indotti di recupero del gettito per acquisti macchinari detassati	160,0	-	-	-	160,0	-	-	-
10	Contrasto alla illecita compensazione dei crediti fiscali	-	-	-	-	200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
14	Tassazione plusvalenze riserve auree	500,0	500,0	-	-	-	-	-	-
12	Contrasto evasione nei paesi a fiscalità privilegiata -“ <i>Paradisi fiscali</i> ”	-	415,0	650,0	473,0	-	415,0	650,0	473,0
13	Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali	-	606,0	346,0	346,0	-	606,0	346,0	346,0
15	Potenziamento attività di riscossione	224,4	311,9	274,4	274,4	224,4	311,9	274,4	274,4
21	Concessioni in materia di giochi	500,0	100,0	-	-	500,0	100,0	-	-
25, c. 2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo	-	101,5	101,5	-	-	256,6	256,6	-
	<b>Minori spese</b>	<b>354,1</b>	<b>2.254,2</b>	<b>2.044,2</b>	<b>2.009,1</b>	<b>154,1</b>	<b>1.099,1</b>	<b>889,1</b>	<b>1.009,1</b>
1, c. 2	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e formazione a copertura della flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali	20,0	150,0	-	-	20,0	150,0	-	-
1, c. 5	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e formazione a copertura integrazione salariale per crisi aziendali	25,0				25,0			
1, c. 6	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e formazione a copertura contratti di solidarietà	40,0	80,0			40,0	80,0		
10	Contrasto illecita compensazione crediti fiscali	200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	-	-	-
19, c. 3	Rimborso risparmiatori Alitalia	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0
20	Contrasto frodi invalidità civile	-	10,0	30,0	50,0	-	10,0	30,0	50,0
16, c. 1	Riduzione autorizzazione di spesa Fondo missioni di pace	10,0	-	-	-	10,0	-	-	-
17, c. 23-24	Riduzione del FISPE per copertura oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
22, c. 2	Riduzione tetto spesa farmaceutica per istituzione del Fondo interventi nel settore sanitario	-	800	800	800	-	800	800	800
22, c. 6-7	Riduzione del FSN per contributo ospedale Bambino Gesù	50	50	50	50	50	50	50	50
25, c. 2-3	Recupero tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo	-	155,1	155,1	-	-	-	-	-

Art.		SALDO NETTO DA FINANZIARE (in milioni di euro)				INDEBITAMENTO NETTO (in milioni di euro)			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
	<b>IMPIEGHI DELLE RISORSE (al netto della destinazione al FISPE)</b>	<b>1.478,8</b>	<b>3.230,6</b>	<b>3.328,1</b>	<b>1.195,1</b>	<b>1.236,1</b>	<b>3.785,1</b>	<b>3.412,1</b>	<b>1.195,1</b>
	<b>Minori entrate</b>	<b>203,0</b>	<b>1.872,0</b>	<b>2.469,0</b>	<b>336,0</b>	<b>513,0</b>	<b>1.872,0</b>	<b>2.469,0</b>	<b>336,0</b>
5	Detassazione degli utili reinvesti in macchinari	-	1.833,0	2.390,0	224,0	-	1.833,0	2.390,0	224,0
7	Incremento svalutazione fiscale crediti in sofferenza	-	39,0	79,0	112,0	-	39,0	79,0	112,0
25, c. 2-3	Agevolazioni tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo	203,0	-	-	-	513,0	-	-	-
	<b>Maggiori spese</b>	<b>1.275,8</b>	<b>1.358,6</b>	<b>859,1</b>	<b>859,1</b>	<b>723,1</b>	<b>1.913,1</b>	<b>943,1</b>	<b>859,1</b>
1, c. 2	Flessibilità utilizzo ammortizzatori sociali per progetti di formazione e lavoro	20,0	150,0	-	-	20,0	150,0	-	-
1, c. 5	Proroghe biennali del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendali	25,0				25,0			
1, c. 6	Contratti di solidarietà per riduzione orario di lavoro	40,0	80,0			40,0	80,0		
17, c. 23-24	Oneri delle visite fiscali a carico delle Aziende sanitarie (comparto sicurezza e Vigili del Fuoco)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
19, c. 3	Rimborso risparmiatori Alitalia	-	230,0	-	-	-	230,0	-	-
22, c. 2	Fondo per interventi nel settore sanitario	-	800	800	800	-	800	800	800
22, c. 6-7	Contributo per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù	50	50	50	50	50	50	50	50
24	Proroga missioni di pace	510,0	-	-	-	510,0	-	-	-
24, c. 74	Presidio territorio Forze armate	27,7	39,5	-	-	14,0	21,0	-	-
25, c. 1	Partecipazione a banche e fondi internazionali	284,0	-	-	-	-	284,0	-	-
25, c. 2-3	Tributi e contributi previdenziali sospesi sisma Abruzzo - IRAP e addizionali	310,0	-	-	-	-	-	-	-
25, c. 4	Fondo compensazione effetti finanziari	-	-	-	-	55,0	289,0	84,0	-
16, c. 2	Integrazione Fondo Interventi Strutturali di Politica Economica	2	3	4	1.907	2	3	4	1.907

# Schede di lettura sulle parti di interesse della II Commissione Giustizia

## Articolo 23, comma 16 (Class action)

16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».

Il **comma 16** dell'art. 23 **differisce di ulteriori sei mesi** (quindi **al 1° gennaio 2010**) l'entrata in vigore della disciplina dell'**azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori** introdotta dalla legge finanziaria 2008 nell'ambito del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140-*bis*).

Il termine di entrata in vigore della nuova disciplina, originariamente fissato al 30 giugno 2008, è stato differito:

- di sei mesi (quindi, al 1° gennaio 2009), dall'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), *“anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni”*.
- di ulteriori sei mesi (quindi, al 1° luglio 2009) dall'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207.

La **class action** dei consumatori consiste in un'azione giudiziale di gruppo, attivabile da parte di associazioni rappresentative di consumatori o utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali e dei cui effetti risarcitori possono giovare tutti gli appartenenti alla stessa categoria.

Il **procedimento** delineato dalla legge finanziaria prevede una **doppia fase**:

- la prima è volta alla pronuncia della sentenza di accertamento;
- la seconda, di carattere conciliativo, è finalizzata alla quantificazione del risarcimento individuale.

Le **associazioni dei consumatori e degli utenti** rappresentative a livello nazionale nonché le associazioni e i comitati che sono “adeguatamente rappresentativi” dei diritti collettivi che si intendono far valere in giudizio sono **legittimate** a richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la restituzione di somme dovute ai singoli consumatori o utenti in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale.

Per quanto attiene all'**oggetto della tutela**, la normativa fa riferimento a illeciti relativi a rapporti giuridici originati dai contratti cd. di massa o per adesione, conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari), a illeciti extracontrattuali (risarcimento ex art. 2043 c.c.) nonché a pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori o utenti.

Il giudice, se accoglie l'azione collettiva con la sentenza di condanna, determina i **criteri in base ai quali liquidare la somma** da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio. Ove possibile, il giudice determina anche la **somma minima** da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Coloro che non hanno aderito all'azione e che non sono intervenuti nel giudizio potranno comunque agire individualmente. Il legislatore italiano ha quindi

adottato, come la gran parte di quelli europei, il sistema dell'*opt-in*, ovvero la soggezione del membro della classe al giudicato soltanto nel caso in cui manifesti esplicitamente una volontà in tal senso (aderendo all'azione collettiva o intervenendo in causa).

Si segnala che l'articolo 49 del cd. **collegato-energia** – trasmesso nuovamente al senato (**1441-ter-B**) - prevede una **sostanziale riforma della disciplina della *class action*** come delineata dalla legge finanziaria 2008

Le **finalità** dell'istituto sono individuate nella tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica ("diritti individuali omogenei"); può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette.

La **legittimazione** ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino. È possibile per altri consumatori aderire all'azione di classe; l'adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

Il **procedimento** è scandito in due fasi, la prima volta alla pronuncia sull'ammissibilità dell'azione di classe; la seconda finalizzata invece alla decisione nel merito.

In caso di accoglimento della domanda, il procedimento si conclude con la sentenza di **condanna alla liquidazione**, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all'azione ovvero con la definizione di un **criterio omogeneo di calcolo** per la suddetta liquidazione.

**La nuova disciplina non ha carattere retroattivo**: l'esercizio dell'azione è ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del collegato-energia.

Va, infine, ricordato che l'art. 4 della **legge 4 marzo 2009, n. 15**<sup>[3]</sup> (cd. legge Brunetta) contiene una delega al Governo (non ancora esercitata) per l'introduzione nel nostro ordinamento dell'**azione risarcitoria collettiva nei confronti della pubblica amministrazione** (e dei concessionari di servizi pubblici). L'azione, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione amministrativa, potrà essere esercitata per la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori derivante dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali.

## **Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea**

Il 7 luglio si è conclusa una consultazione sul seguito del **Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori** (COM(2008)794) presentato il 27 novembre 2008 dalla Commissione europea. Una precedente consultazione era terminata il 1° marzo 2009. Il Libro verde prospetta alcune opzioni per fornire mezzi efficaci per i **risarcimenti collettivi** dei cittadini in tutta l'UE, consentendo a un gruppo di consumatori, vittime delle prassi di un unico operatore commerciale, di ottenere un **indennizzo effettivo**.

*In base ai risultati delle consultazioni la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel corso del 2009.*

*Si ricorda che il 16 giugno 2009 la XIV Commissione Politiche dell'UE ha iniziato l'esame del citato libro verde ai sensi dell'art. 127, co. 1 Reg. Camera.*

## **Articolo 23, commi 17-19 (Magistratura militare)**

17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione è prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati alle modifiche previste dal comma 18.

18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari; »;

2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il posto di organico è reso indisponibile per la medesima durata.»;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;

d) al comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole «dei componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non magistrato»;

2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tale componente»;

f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, è rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.».

19. È abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.

I commi da 17 a 19 intervengono sulla disciplina del **Consiglio della magistratura militare**, riducendo in particolare il numero dei suoi componenti e prorogando di due mesi il Consiglio attualmente in carica al fine di consentire l'attuazione delle nuove previsioni.

Il Consiglio della magistratura militare è l'**organo di autogoverno della magistratura militare**. Istituito con la legge n. 561 del 1988<sup>[4]</sup>, ha per i magistrati militari le stesse attribuzioni previste per il Consiglio Superiore della Magistratura: in particolare, provvede in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, procedimenti disciplinari e su ogni altro aspetto inerente lo stato giuridico dei magistrati militari, nonché sul conferimento di incarichi extragiudiziali e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Si ricorda che recentemente la legge finanziaria 2008<sup>[5]</sup> è intervenuta con la finalità di **contenere i costi della giustizia militare** ridisegnando la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l'organico della magistratura militare (ora di 58 unità) e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare (da 9 a 7).

Il **comma 17 proroga di due mesi** (fino al 13 novembre 2009) **l'attuale** composizione del **Consiglio**, che sarebbe dovuto scadere il 13 settembre prossimo.

Si ricorda che la durata del mandato del Consiglio della magistratura militare è di 4 anni che si computano dal giorno dell'**insediamento**.

Il Consiglio attualmente in carica si è insediato il 13 settembre 2005 e dunque sarebbe dovuto scadere il 13 settembre 2009. L'art. 8 del regolamento esecutivo della legge 561/1988<sup>[6]</sup> già dispone che fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.

Il **comma 18**, intervenendo sull'art. 1 della legge istitutiva (legge 561/1988), **riduce il numero dei componenti del Consiglio**, che passano da 9 a 5. Già la legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 604) – pur senza novellare la legge istitutiva – aveva disposto che a partire dal rinnovo del Consiglio del 2009 i componenti dovessero essere 7. La previsione della legge finanziaria 2008 è conseguentemente abrogata (v. *infra*, comma 19).

Più nel dettaglio, il decreto-legge:

- non interviene sui **componenti di diritto** del Consiglio, ovvero il primo presidente della Corte di cassazione (che lo presiede), e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
- **riduce da 5 a 2 i membri togati** del Consiglio, ovvero i magistrati militari eletti, eliminando la previsione secondo cui almeno uno dei membri togati dovesse essere un magistrato militare di cassazione (la legge finanziaria 2008 aveva già previsto che a partire dal 2009 i membri togati dovessero passare da 5 a 4, di cui uno almeno con funzioni di cassazione);
- **riduce da 2 a 1 i membri laici**, mantenendo invariata la nomina da parte dei Presidenti delle Camere e i requisiti professionali richiesti (*tale riduzione era già prevista dalla legge finanziaria 2008*);
- in conseguenza della riduzione del numero dei componenti, **abbassa il quorum** di presenti per la validità delle deliberazioni: sono ora sufficienti tre componenti (prima erano 5), di cui uno elettivo (prima erano tre);
- prevede che i componenti togati del Consiglio siano collocati **fuori ruolo** per la durata del mandato, rendendo conseguentemente indisponibile – per la medesima durata – il posto di organico (nuovo comma 1-*bis*);
- elimina il comitato di presidenza, rimettendo al Presidente (o, in caso di impedimento, al vice presidente) il compito di promuovere l'attuazione delle decisioni del Consiglio (comma 2);
- demanda a un Decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa il compito di **ridurre la dotazione organica dell'ufficio di segreteria** del Consiglio.

Con riferimento a tale ultima modifica, si segnala che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 561/1988, le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.R. 158/1989 che, all'art. 1, prevede attualmente che l'ufficio di segreteria sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, e che ad esso siano addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.

Il **comma 19**, come anticipato, abroga l'art. 2, comma 604, della legge finanziaria 2008.

Tale disposizione, senza modificare direttamente il testo dell'art. 1 della legge 561/1988, prevedeva che i componenti eletti dai magistrati militari passassero da 5 a 4 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione) e

i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare doveva assumere le funzioni di vicepresidente del Consiglio. La riduzione avrebbe dovuto aver effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio (e dunque per il rinnovo previsto nel 2009).

La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio avrebbe dovuto essere rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.

La medesima disposizione prevede l'**indizione delle nuove elezioni del Consiglio** con decreto del relativo Presidente tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del Consiglio prevista dal comma 17 (ovvero, il 13 novembre 2009).

## Normativa di riferimento

**L. 30 dicembre 1988, n. 561.  
Istituzione del Consiglio della magistratura militare.  
(art. 1)**

(1) (2)

---

(1) *Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1989, n. 4.*

(2) *Per le norme di attuazione, vedi il D.P.R. 24 marzo 1989, n. 158.*

### Art. 1

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

- a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
- b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
- c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione (3);

d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare (4).

2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera d) del comma 1 vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio (5).

3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni (6) (7) (8).

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente (9) (10).

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

7. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3 (11).

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

---

(3) Vedi, anche, il comma 604 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(4) Lettera così modificata dal comma 609 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 604 dello stesso articolo 2.

(5) Comma così modificato dal comma 609 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-1 marzo 1995, n. 71 (Gazz. Uff. 8 marzo 1995, n. 10, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 52 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 108, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi su analoga questione senza proporre ulteriori argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 251 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 116 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

*dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione.*

- (8) *La Corte costituzionale, con ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000, n. 542 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Cost.*
- (9) *Comma così modificato dal comma 609 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*
- (10) *La Corte costituzionale, con sentenza 9-12 marzo 1998, n. 52 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 108, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi su analoga questione senza proporre ulteriori argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 251 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 116 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione.*
- (11) *La Corte costituzionale, con ordinanza 27 novembre-4 dicembre 2000, n. 542 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, terzo comma, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, della Cost.*

(omissis)

**L. 24 dicembre 2007, n. 244.**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).**  
**(art. 2 co. 447, 603-607)**

-----  
(1) *Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.*

Articolo 2

*(omissis)*

comma 447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano efficaci decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (202).

-----  
(202) *Comma così modificato prima dall'art. 36, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi dall'art. 19, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.*

*(omissis)*

comma 603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

Comma 604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

Comma 605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

Comma 606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio (240).

-----  
(240) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 giugno 2008.

Comma 607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

(omissis)

---

- [1] Si segnala altresì che, come afferma la Relazione tecnica, una quota della variazione positiva in termini di indebitamento netto viene utilizzata, ai sensi dell'art.25, commi 4 e 5, del provvedimento, ad incremento della disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui al DL 154/2008, per gli importi di 55 milioni di euro per il 2009, 289 milioni per il 2010 e 84 milioni per il 2011. Tali risorse sono contestualmente utilizzate per garantire maggiori margini di spendibilità per l'assegnazione, con delibere CIPE, della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ai fini del DL 39/2009 per l'emergenza derivante dal sisma in Abruzzo.
- [2] I dati contenuti nella tabella sono tratti dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento. In proposito occorre tuttavia tenere conto che, per quanto concerne gli effetti finanziari per il 2009 relativi all'articolo 10, gli stessi potrebbero risultare modificati sulla base di quanto riportato nel Comunicato stampa del 2 luglio diramato dall'Agenzia delle entrate. Per un approfondimento al riguardo si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 10 del dossier n 187.
- [3] Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.
- [4] L. 30 dicembre 1988, n. 561, *Istituzione del Consiglio della magistratura militare*.
- [5] Legge 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.
- [6] D.P.R. 24 marzo 1989, n. 158 (*Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio di magistratura militare*).